Atti della Città metropolitana di Milano Fasc. 11.15\2021\3

Codice Pratica: 00002/20210602/10028/11012

DISCIPLINARE

Il sottoscritto COMUNE DI POGLIANO MILANESE – P. IVA – con								
sede	in	Via		rappresentato	in	atto	da	
		• • • • • • • • •	nella sua qualità di			, intend	dendo	
realizzare opere di messa in sicurezza di percorso podistico lungo la s.p. 172 dal km. 12+824 circa								
al km.	12+886	, all'inter	rno del centro abitato in Comune di P	Ogliano Milanese				

Premesso che:

il Comune di Pogliano Milanese ha realizzato all'interno del proprio territorio un percorso podistico, attraverso strade comunali, vicinali e interpoderali del paese.

Per poter collegare il percorso podistico proveniente dalla via Dei Rati intersezione s.p. 172 Km. 12+870, alla via Roma intersezione s.p. 172 km. 12+880, è necessario attraversare in modo sicuro la s.p. 172 (via Chaniac)

Dichiara

per sé, successori ed aventi causa, a seguito di consenso della Città Metropolitana di Milano, di accettare le seguenti condizioni, che saranno recepite da parte della Città Metropolitana di Milano, da specifico atto dirigenziale.

L'intervento prevede le seguenti opere:

- 1. lungo il lato sx della s.p. 172 dal km. 12+855 al km. al km. 12+870, alla fine del marciapiede esistente, verrà realizzato un cordolo lungo la banchina esistente (larghezza cm. 50, di altezza di cm. 15,00), per delimitare e mettere in sicurezza il percorso dalla viabilità.
 - Lungo il lato dx al km. 12+824 (piattaforma rialzata), verrà realizzato verrà realizzato un cordolo lungo la banchina esistente (larghezza cm. 50, di altezza di cm. 15,00), per delimitare e mettere in sicurezza il percorso dalla viabilità sino all'intersezione con la via Roma al km. 12+880
 - Il posizionamento dei cordoli non dovrà in alcun modo impedire il regolare deflusso delle acque derivanti dalla carreggiata strada.
 - Il posizionamento del cordolo non dovrà in alcun modo restringere la carreggiata stradale.
- 2. Tutti i lavori e le opere verranno eseguiti a regola d'arte, a cura e spese del Concessionario, secondo le ulteriori prescrizioni dettate dalla Città Metropolitana con permesso da conservare sul posto, ai sensi dell'Art. 27 del D. Lgs. 30.4.1992 n. 285 e successive modifiche. I lavori verranno ultimati entro il termine stabilito e saranno collaudati dalla Città metropolitana di Milano, che in ogni tempo potrà prescrivere quelle maggiori opere ritenute necessarie od utili al pubblico interesse. Per l'esecuzione di opere per le quali, secondo le disposizioni vigenti, è necessario specifico provvedimento autorizzativo o nullaosta da parte di enti o istituzioni terze, il concessionario si impegna a non iniziare qualsiasi lavoro senza averlo preventivamente ottenuto.

- 3. Fatte salve le ulteriori e/o diverse disposizioni in materia, il Concessionario è tenuto ad eseguire i lavori di cui al presente Disciplinare nel rispetto delle prescrizioni definite nel provvedimento autorizzativo.
- 4. Sono a carico del Concessionario eventuali oneri di sistemazione e/o modifica di Impianti esistenti che si rendessero necessari in dipendenza del presente Disciplinare. In ogni caso la Città metropolitana di Milano resta sollevata da qualunque responsabilità per eventuali danni o sinistri che dovessero derivare a terzi in dipendenza dei lavori autorizzati, sia nel corso dei medesimi che in seguito.
- 5. Il Concessionario, è tenuto all'osservanza del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., della Legge 20.03.1865 n.2248 "Legge sui lavori pubblici" all. F, del D.L. 30.04.1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e del relativo regolamento di cui al D.P.R. 16.12.1992 n. 495, e successive modifiche delle predette normative, nonché del vigente Regolamento della Città Metropolitana per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, adottato dal Consiglio della Città Metropolitana con deliberazione R.G. n. 3/2021 del 10.2.2021.
- 6. Il Concessionario deve attenersi scrupolosamente all'osservanza della normativa in vigore ed in particolare delle norme contenute negli articoli 15 (Atti vietati), 20 (Occupazione della sede stradale), 21 (Opere, depositi e cantieri stradali) del Codice della Strada D.Lgs. 30/04/92 n°285 e negli articoli dal 29 al 43 compresi del Regolamento di esecuzione D.P.R. 16/12/92 n°495 e relative successive modificazioni.
- 7. Nei casi in cui l'intervento comporti delle interferenze con la circolazione stradale, il Concessionario si impegna a prendere in consegna il tratto si strada provinciale interessato dalle opere
- 8. Il Concessionario si impegna al mantenimento della continuità della circolazione lungo la viabilità provinciale interessata, adottando tutti i provvedimenti occorrenti per la più completa sicurezza degli utenti della strada. Gli interventi saranno eseguiti in presenza di traffico: pertanto saranno rispettate tutte le norme relative ai cantieri stradali, lavori e depositi sulle strade riportate nel Nuovo Codice della Strada D. Lgs. 30.04.1992 n. 285, dal Regolamento di esecuzione ed attuazione e relative modifiche ed integrazioni.
 - Ogni lavoro da realizzarsi da parte del Concessionario, previa apposizione di regolamentare segnaletica e dei presidi necessari ad evitare qualsiasi pericolo per il pubblico transito previsti dalle normative vigenti, non appena iniziato dovrà essere poi portato a termine nel più breve tempo possibile, e comunque entro il termine indicato nel provvedimento autorizzativo senza interrompere il pubblico transito dei veicoli. Qualora la realizzazione delle opere, interessi la carreggiata e la Città Metropolitana di Milano ritenga necessario, per motivi di sicurezza, prevedere la chiusura al traffico della Strada Provinciale, il Concessionario dovrà presentare apposita richiesta di interruzione al traffico con idoneo percorso alternativo, al fine di poter predisporre la necessaria ordinanza. Il Concessionario si impegna ad osservare le ulteriori prescrizioni tecniche indicate dalla Città Metropolitana di Milano per cause sopravvenute riguardanti il corretto svolgimento dei lavori. I lavori dovranno essere condotti con continuità senza interruzioni se non per cause di forza maggiore intravvenute.
- 9. La costruzione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, di tutte le opere, realizzate dal Concessionario, nonché il ripristino della carreggiata e dei marciapiedi, della sede stradale e pertinenze della stessa, saranno sempre a totale carico del Concessionario, anche nel caso vengano effettuati in occasione di revisioni, riparazioni successive, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
- 10. Il Concessionario è responsabile e sopporta ogni onere e costo della vigilanza delle opere, sia nella fase di realizzazione dei lavori che nella fase successiva di esercizio degli stessi.

- 11. Impregiudicato il disposto sub 12 infra e dell'art.1229 c.c., la Città Metropolitana di Milano non sarà responsabile di eventuali danni cagionati da terzi alle opere realizzati dal Concessionario. Il Concessionario, ora per allora, rinuncia ad ogni diritto, azione, richiesta nei confronti della Città Metropolitana di Milano in punto alle eventuali responsabilità della Città Metropolitana di Milano con riferimento al disposto del presente articolo. La Città Metropolitana di Milano si intende manlevata da ogni responsabilità per danni che possano verificarsi sia nella fase di realizzazione delle opere, sia nella fase successiva di esercizio degli stessi.
- 12. La Città Metropolitana di Milano mantiene salvo ed impregiudicato il diritto di eseguire in ogni tempo gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché le modifiche, che ritiene opportune a suo insindacabile giudizio, alla Strada Provinciale in oggetto, nell'interesse della circolazione stradale e della sicurezza. Nel caso in cui le opere in oggetto siano incompatibili con le nuove sistemazioni stradali, la Città Metropolitana di Milano comunicherà la richiesta di ripristino dello stato dei luoghi riservandosi, ove possibile, la possibilità di indicare una localizzazione alternativa nell'ambito del sedime stradale. Il Concessionario riconoscendo il carattere di urgenza ed indifferibilità delle nuove opere stradali, consapevole della necessità di ridurre al minimo i disagi ed i pericoli per la circolazione, eseguirà gli interventi nel rispetto dei tempi definiti dai competenti uffici della Città Metropolitana di Milano.
- 13. L'eventuale danneggiamento delle opere realizzate dal Concessionario, verificatisi a causa, o comunque in occasione, di lavori inerenti la struttura viaria e/o la circolazione stradale eseguiti dalla Città Metropolitana di Milano, non potrà costituire oggetto di richiesta di risarcimento danni nei confronti della Città Metropolitana di Milano da parte del Concessionario, il quale rinuncia espressamente ad ogni azione nei confronti della Città Metropolitana di Milano, impregiudicato il disposto di cui all'art. 1229 del Codice Civile.
- 14. Ai sensi dell'Art. 14 del Regolamento della Città Metropolitana di cui al punto 5), la Concessione per l'occupazione di suolo pubblico ha carattere soggettivo e ne è vietato il trasferimento a terzi.
- 15. La concessione è rilasciata in via precaria esclusivamente per l'uso e nei confronti dei soggetti indicati in premessa ed ha durata fino al 31/12/2041. Esso pertanto non vincola ad alcuna servitù la strada provinciale e/o le pertinenze della stessa, che possono subire ogni tipo di variante planoaltimetrica.
- 16. Ogni modifica dell'opera autorizzata, o del suo uso, è soggetta ad ulteriore autorizzazione da parte della Città Metropolitana che in difetto può revocare la Concessione di cui al presente atto.
- 17. Le concessioni rilasciate dalla Città Metropolitana di Milano e gli altri eventuali strumenti autorizzativi inerenti il Disciplinare si intendono accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi. In caso di danni causati a terzi, a qualsiasi causa essi siano dovuti, durante o in dipendenza dell'esecuzione dei lavori, e dei relativi depositi ed occupazioni, oltre che per lavori manutentivi, e nel corso dell'esercizio, la Città Metropolitana di Milano ne sarà integralmente sollevata e tenuta indenne dal Concessionario, rimanendo a completo carico di quest'ultimo sia la responsabilità che gli oneri derivanti dall'eventuale risarcimento del danno.
- 18. Il Concessionario garantisce, a proprio totale carico, le condizioni di sicurezza delle opere realizzate, sottoponendo le stesse alle verifiche e certificazioni previste dalle vigenti normative. Dichiara di impegnarsi al rispetto di ogni disposizione normativa ed amministrativa applicabile al presente Disciplinare, manlevare e tenere indenne la Città Metropolitana di Milano da ogni e qualunque violazione di disposizioni normative ed amministrative applicabili imputabili al Concessionario o ad enti controllati dal Concessionario o collegati al Concessionario o ad enti che abbiano con il Concessionario un rapporto negoziale avente relazione con l'oggetto del presente Disciplinare. Il Concessionario si assume a tal riguardo ogni responsabilità, anche nei

confronti di terzi, per ogni danno, esonerando e manlevando la Città Metropolitana di Milano da ogni responsabilità.

- 19. A garanzia della corretta esecuzione dei lavori e dell'osservanza di tutti gli obblighi derivanti dal presente Disciplinare, il Concessionario, dando atto di essere in possesso della cauzione e delle coperture assicurative prestate dalle imprese appaltatrici dei lavori, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di opere pubbliche, si impegna ad attivare le predette coperture anche nell'interesse della Città metropolitana di Milano. Il Concessionario si impegna a svincolare le garanzie prestate dall'impresa esecutrice dei lavori, successivamente alla verifica di regolare esecuzione delle opere eseguito in contraddittorio dai competenti uffici della Città Metropolitana. Nei casi in cui il Comune Concessionario, a causa di condizioni contrattuali già definite, sia impossibilitato ad effettuare gli svincoli di garanzia successivamente alla verifica suddetta effettuata dalla Città Metropolitana di Milano, integrerà le cauzioni prestate dalle imprese appaltatrici con ulteriori specifiche polizze fidejussorie a valere sino alla verifica di regolare esecuzione delle opere eseguita dalla Città Metropolitana di Milano stessa.
- 20. La verifica di regolare esecuzione delle opere senza riserve da parte della Città Metropolitana di Milano costituirà svincolo del predetto impegno assunto dal Comune e delle eventuali ulteriori specifiche polizze in garanzia.
- 21. Il Concessionario si impegna a comunicare tempestivamente alla Città Metropolitana di Milano l'ultimazione dei lavori per la verifica degli stessi.

 I singoli lavori, debitamente autorizzati, saranno collaudati dalla Città Metropolitana di Milano

che ne verificherà la rispondenza alle prescrizioni contenute nella Concessione.

- In ogni caso la verifica di regolare esecuzione delle opere non esonererà il Concessionario dalla responsabilità per danni cagionati a terzi e/o alla Città Metropolitana di Milano in occasione, dipendenza, conseguenza dei lavori e/o a causa di mancata o imperfetta realizzazione degli stessi e/o in occasione dell'esercizio delle opere realizzate del Concessionario.
- Gli oneri derivanti dal collaudo saranno a carico del Concessionario che procederà al pagamento entro trenta (30) giorni dal collaudo.
- 22. Ai sensi dell'Art. 28 comma 1 lettera A del vigente Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria emesso da Città metropolitana, i Comuni sono esentati dal canone patrimoniale, e dal canone per licenze e concessioni di accessi stradali di cui al D.Lgs. 30.04.1992 n. 285.Il presente Disciplinare è sin d'ora impegnativo per il Concessionario.
- 23. A norma del D.P.R. n. 131 del 24.6.1986 (art. 1 della tabella allegata), il presente Disciplinare è soggetto a registrazione solo in caso d'uso; in tale ipotesi le spese di registrazione e tutte le conseguenti di carattere fiscale, di qualunque genere, saranno a carico del Concessionario, restando sollevata la Città Metropolitana di Milano da ogni responsabilità ed onere al riguardo.
- 24. Per quanto non espressamente indicato nel presente disciplinare valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia.

	IL CONCESSIONARIO
li	